

# Novità normative Ambiente&Sicurezza

Febbraio 2010

7 marzo 2010

Autore: Ing. Francesca Sartori

# Novità normative Ambiente&Sicurezza

Febbraio 2010

**Decreto Ministeriale 15 febbraio 2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009»”.**

**Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2010.**

Il Decreto prevede ulteriori 30 giorni di tempo per perfezionare la propria iscrizione: i soggetti individuati dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del Dm 17 dicembre 2009 hanno così tempo fino al 30 marzo 2010 per perfezionare la propria iscrizione, mentre scadrà il 29 aprile 2010 il termine ultimo per l'iscrizione dei soggetti ricompresi nella lettera b) dello stesso comma.

Viene data una definizione più precisa del “delegato” al fine di chiarirne ruolo e responsabilità. Attuale definizione: "il soggetto al quale, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti"; nuova definizione: "il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica".

Viene estesa la videosorveglianza agli impianti di incenerimento oltre alla discarica, che quindi dovranno dotarsi degli appositi dispositivi così come previsto dall'art. 1 comma 5 del D.M. 17 dicembre 2009.

Viene poi data la possibilità, per quanto riguarda l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti, per le imprese di cui all'articolo 212, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 di dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale o in alternativa di un ulteriore USB per ciascuna unità locale, fermo restando l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale, il contributo dovrà essere versato per ciascuna di esse.

È integrato l'allegato II del D.M. 17 dicembre 2009 relativamente alla modalità di pagamento dei contributi. Vengono chiarite per ciascuna categoria di soggetti una serie di dubbie interpretazioni che gli operatori avevano evidenziato in questa fase di avvio del sistema.

Tra le modalità previste per l'iscrizione (allegato IA al D.M. 17 dicembre 2009) viene aggiunta la posta elettronica con la creazione di uno specifico account a cui inviare i moduli di iscrizione.

Sono stati tra l'altro riformulati i moduli di iscrizione per correggere una serie di refusi ed errori fermo restando che le iscrizioni effettuate fino all'entrata in vigore del decreto correttivo sulla base dei vecchi moduli allegati al D.M. 17 dicembre 2009 saranno fatte salve.

Sono stati modificati in modo sostanziale i termini per la comunicazione al Sistri dei dati di movimentazione dei rifiuti. In particolare, per la movimentazione di rifiuti pericolosi le 8 ore inizialmente previste per i produttori passano alle 4 attuali mentre per il trasportatore si passa dalle 4 alle 2. Per la movimentazione dei rifiuti non pericolosi è azzerata ogni tempistica.

## Legge 26 febbraio 2010, n. 25 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

Publicato sul Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 27/02/2010.

Si riportano di seguito tutte le proroghe previste dalla Legge:

Articolo	Argomento	Proroga
Articolo 1, comma 18	Concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative	Il termine di durata delle concessioni in essere al 30 dicembre 2009 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (non più 2012 come previsto dal Dl 194/2009 originale) è prorogato fino a tale data
Articolo 1, comma 22	Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio	Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'anno 2010
Art. 1, comma 23-quinquies e undecies	Accise	Tramite modifica alla tabella A del D.Lgs. 504/1995, aumentano le accise sul gasolio per le autovetture da noleggio da piazza, le autoambulanze e le forze armate.
Art. 2, comma 5	"Disposizioni salva carta"	<p>Le pubblicazione cartacee previste dall'articolo 32, comma 5 della legge 69/2009 ("Legge Sviluppo") continueranno ad avere valore legale fino al 1° gennaio 2011 (non più 1° luglio 2010 come previsto dal Dl 194/2009 originale).</p> <p>L'articolo in questione è finalizzato alla progressiva sostituzione della pubblicazione cartacea degli atti della P.A. con la pubblicazione sui siti internet di riferimento.</p>
Articolo 8, comma 1	Piani di gestione dei bacini idrografici	L'adozione obbligatoria dei piani di gestione viene prorogata di 3 mesi (dal 22 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010).
Articolo 8, comma 3	Tariffa igiene ambientale (Tia)	Ulteriore rinvio di 6 mesi (dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2010): ai Comuni viene impedito per ulteriori 6 mesi di adottare il passaggio dalla tassa rifiuti (cd. "Tarsu" – tassa rifiuti solidi urbani) alla tariffa ("Tia")
Art. 8, comma 3-bis	Emissioni impianti	<p>Modifica all'articolo 281 del D.Lgs. 152/2006 (cd. "Codice ambientale"): i gestori degli impianti e delle attività in esercizio al 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006), che ricadono nel campo di applicazione del Titolo I della Parte quinta dello stesso Codice ("Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività") ma non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 24 maggio 1988, n. 203, avranno tempo fino al 29 aprile 2013 (ulteriore proroga di 2 anni, che segue alla proroga anch'essa biennale stabilita dal "mille proroghe 2007") per adeguarsi alla nuova disciplina.</p> <p>Prorogato conseguentemente anche il termine per la presentazione della domanda nel caso sia necessaria l'autorizzazione alle emissioni, che va presentata almeno sei mesi prima del termine di adeguamento (quindi entro il 20 ottobre 2012).</p> <p>In base all'articolo 281 del D.Lgs. 152/2006, la mancata</p>

Articolo	Argomento	Proroga
		presentazione della domanda entro il termine previsto, comporta che l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.
Articolo 8, comma 4	Emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria	Prorogato di un anno (dal 17 maggio 2009 al 17 maggio 2010) l'entrata in vigore della norma che prevede il rispetto dei valori limite previsti nell'allegato II, D.Lgs. 161/2006 ai prodotti elencati nell'allegato I del medesimo D.Lgs.
Art. 8, comma 4-bis	Fonti rinnovabili e regolamenti edilizi	Slitta di un anno (dal 1° gennaio 2010 – e non, come erroneamente indicato nel Ddl, dal 1° gennaio 2009 in quanto tale previsione era già stata prorogata — al 1° gennaio 2011) la previsione stabilita dalla Finanziaria 2008 (art. 1, comma 289) che, tramite modifica al “Tu Edilizia” (DPR 280/2001), impone a livello di regolamento comunale l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione.
Art. 8, comma 4-ter	Ecopiazze	Ex Dm 8 aprile 2008, i centri di raccolta già operanti in base a disposizioni provinciali o regionali, si sarebbero dovuti confermare alle nuove disposizioni entro il 2 novembre 2008.  A seguito delle modifiche stabilite dal Dm 13 maggio 2009, tale termine è stato spostato in avanti fino al 18 gennaio 2010.  Vengono ora concessi ulteriori 6 mesi: il nuovo termine scade il 30 giugno 2010.
Articolo 9, comma 2	Raee	Prorogato di un anno (dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010) l'avvio del sistema previsto dall'articolo 20, comma 4, D.Lgs. 151/2005, cioè del sistema di finanziamento dei Raee domestici nuovi che avviene con le stesse modalità dei Raee domestici storici.

## Legge Regionale 22 gennaio 2010, n. 10 “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione Veneto”.

**Pubblicata sul B.U.R.V. n. 8 del 26/01/2010.**

La Regione Veneto ha dettato una specifica disciplina di semplificazione per l'installazione degli impianti solari termici o fotovoltaici, distinguendo tra quelli integrati ed aderenti alle coperture degli edifici e quelli che non lo sono.

### Impianti solari termici o fotovoltaici integrati e aderenti

L'articolo 3 della L.R. n. 10 del 2010 detta una disciplina semplificata per l'installazione degli impianti solari termici o fotovoltaici di qualsiasi potenza integrati ed aderenti alle coperture degli edifici, per tali intendendosi quelli che sono posizionati sulla copertura degli edifici (potendo avere al massimo l'estensione di quest'ultima) con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i componenti dei quali, non modificando la sagoma

dell'edificio stesso (se non per lo spessore del sistema captante e del sistema di accumulo dell'energia termica) sono anche integrati architettonicamente.

L'installazione va semplicemente comunicata in via preventiva al comune ed è eventualmente assoggettata, in presenza di un vincolo storico, monumentale o paesistico, alla sola autorizzazione ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 2004).

La disciplina in commento riprende esattamente quella dettata dal D.Lgs. n. 115 del 2008, relativo all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, ai sensi del quale gli impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento di falda, i componenti dei quali non modificano sagoma degli edifici stessi e qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso, sono assoggettati a semplice comunicazione preventiva al comune.

#### Impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti

L'articolo 4 della citata legge regionale distingue tra impianti con potenza di picco inferiore ovvero superiore a 20 kW.

Mentre per gli impianti di potenza inferiore a 20 kW è necessario presentare una denuncia di inizio attività ai sensi del T.U. Edilizia (DPR n. 380 del 2001) al Comune competente, assoggettata, qualora necessario, anche all'autorizzazione ai sensi del Codice dei Beni Culturali, per gli impianti di potenza superiore a 20 kW l'autorizzazione è di competenza della Regione, la quale provvede al rilascio ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 387 del 2003 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

Quest'ultima disposizione, in particolare, sottopone tali impianti al rilascio di un'autorizzazione unica: la quale costituisce, ove occorra, anche variante allo strumento urbanistico; rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico - artistico, assunta in esito ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.

Qualora, tuttavia, pur trattandosi di impianti di potenza superiore a 20 kW, non sia necessario acquisire autorizzazioni di più amministrazioni, l'articolo 4, comma 4, stabilisce che l'autorizzazione sia rilasciata dal comune competente per territorio.

Gli impianti di potenza inferiore a 20 kW sono esclusi dalla valutazione d'impatto ambientale, con la sola eccezione di interventi ricadenti in aree naturali protette.

#### Impianti solari termici non integrati e non aderenti

L'articolo 6 della L.R. n. 10 del 2010 distingue tra impianti non integrati e non aderenti installati:

1. in edifici ad uso residenziale, terziario o produttivo, nel qual caso l'installazione è sempre considerata manutenzione straordinaria, assoggettata ad una denuncia di inizio attività;
2. negli spazi privati annessi ad edifici esistenti, nel qual caso l'installazione è considerata estensione dell'impianto idrico - sanitario già in opera, assoggettata ad una denuncia di inizio attività.

In entrambe le ipotesi, qualora riguardino immobili vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'intervento è soggetto alla specifica autorizzazione prevista dal D.Lgs. 42/2004.

L'articolo 8 della L.R. n. 10 del 2010 istituisce, infine, un apposito fondo di rotazione per la concessione di contributi in conto interessi destinati alla realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici, rinviando ad un successivo provvedimento di Giunta Regionale la definizione delle modalità, dei criteri e delle procedure per la concessione dei contributi.

## **Decreto Ministeriale 26 gennaio 2010 “Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici”.**

**Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2010.**

Il D.M. 26 gennaio 2010 modifica e integra il D.M. 11 marzo 2008, che definisce i requisiti per accedere alla detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Vengono modificati i valori limite della trasmittanza delle strutture opache e delle chiusure apribili e assimilabili, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, per accedere alla detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (in allegato alla notizia viene fornito il testo coordinato).

Il decreto prevede le seguenti novità:

- Introduzione di una condizione aggiuntiva da rispettare per le chiusure apribili e assimilabili, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti alimentati a biomasse
- Introduzione di un coefficiente di correzione per valutare la quota di energia fossile, relativa alla fase di produzione del combustibile, nel caso di sostituzione di impianti con quelli a biomassa
- Modifiche ai valori di trasmittanza delle strutture opache e delle chiusure apribili e assimilabili che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati
- Modifica ai riferimenti delle metodologie per il calcolo dei requisiti.

Le disposizioni del decreto si applicano esclusivamente alle spese sostenute dopo l'entrata in vigore del decreto e che, entro i trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'ENEA provvederà ad aggiornare la modulistica da compilare per accedere alla detrazione fiscale.

## **Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge Finanziaria regionale per l’esercizio 2010”.**

**Publicata sul B.U.R.V. n. 15 del 19/02/2010.**

L'art. 16 della L.R. 11/2010 prevede:

1. “Ai fini dell’adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e all’articolo 11 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”, la Giunta regionale è autorizzata a compiere studi ed analisi dei fabbisogni e della qualità dei rifiuti prodotti e per la definizione dei criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, anche avvalendosi di tecnici ed esperti esterni.

2. Nelle more dell’approvazione del Piano di cui al comma 1, non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, né concesse autorizzazioni all’esercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in assenza di una deliberazione del consiglio provinciale competente per il territorio, previo parere dell’Osservatorio rifiuti dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Veneto, che accerti l’indispensabilità degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dell’osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento prescritto dall’articolo 11, commi 1 e 2, della legge

regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e dall'articolo 199, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Dalla lettura di tale norma si evince che fino all'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali:

- 1) non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;
- 2) non possono essere concesse autorizzazioni all'esercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.

Una deroga a tale divieto è possibile soltanto se viene acquisita una deliberazione del consiglio provinciale competente per il territorio, previo parere dell'Osservatorio rifiuti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Veneto, che accerti l'indispensabilità degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dell'osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento.

L'art. 16 comma 2 della L. R. 11/2010, nell'imporre la deliberazione del Consiglio Provinciale quale requisito essenziale per la procedibilità di un'istanza di approvazione del progetto o autorizzazione all'esercizio di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, non opera alcuna distinzione sulla base della competenza all'approvazione del progetto o al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ma indica esclusivamente il criterio della competenza per territorio.

Ciò significa che è necessaria la deliberazione del Consiglio Provinciale – previo parere ARPAV – sia per gli impianti di competenza regionale ai sensi dell'art. 4 della L. R. 3/2000 o della L. R. 26/2007 sia per quelli di competenza provinciale ai sensi dell'art. 6 della L. R. 3/2000.

## **Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori"**

**Publicato sul Supplemento Ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19/02/2010.**

Il Decreto Legislativo recepisce integralmente il testo della direttiva n. 2006/42/CE ed è costituito da 19 articoli e 11 allegati. Il recepimento interviene con norme che consentono di integrare con maggiore efficacia rispetto al passato la sicurezza nella progettazione e costruzione di macchinari di vario genere, di effettuarne un'installazione e manutenzione corretta nonché di garantire un'adeguata sorveglianza del mercato ai fini della sicurezza.

A fronte di una maggior precisione nella definizione di "macchina" ("insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata"), "attrezzatura intercambiabile" e "componente di sicurezza", si introduce il nuovo concetto di "quasi-macchina", intesa come: "insieme che costituisce quasi una macchina, ma che, da solo, non è in grado di garantire un'applicazione ben determinata".

A differenza delle precedenti, quest'ultima definizione potrà generare dubbi interpretativi che potrebbero essere risolti nell'ambito delle linee guida applicative. Rispetto al DPR n. 459/96, si includono nel campo di applicazione della nuova "Direttiva Macchine" gli ascensori da cantiere, gli ascensori con velocità fino a 0,15 m/s e gli apparecchi portatili a carica esplosiva (ad esclusione delle armi), mentre risultano ora esplicitamente escluse:

- le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori (gli utilizzi non temporanei risultano invece inclusi);
- prodotti appartenenti alla Direttiva Bassa Tensione;

- i componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria.

Anche le procedure di valutazione della conformità della nuova “Direttiva Macchine”, si differenziano in modo sostanziale rispetto al regime previgente stabilito dal DPR n. 459/96.

Una delle principali innovazioni è relativa alle macchine presenti in allegato IV; sarà ora infatti possibile procedere alla marcatura CE di tali attrezzature senza prevedere il deposito del fascicolo tecnico all’organismo notificato, a patto che il fabbricante ottemperi integralmente alle prescrizioni previste dalla normativa armonizzata.

Sono inoltre stati modificati i contenuti dell’Allegato IV, che elenca i prodotti di particolare pericolosità per i quali è necessaria una procedura di valutazione di conformità approfondita.

Rispetto a quanto previsto dal DPR n. 459/96, risultano ora incluse le unità logiche per funzioni di sicurezza, i dispositivi per il rilevamento delle persone e gli apparecchi portatili a carica esplosiva. Escono invece dalla lista i motori a combustione interna per le macchine per lavori in sotterraneo e le macchine per articoli pirotecnici.

Per le quasi-macchine risulta invece prevista una specifica procedura di immissione sul mercato.

Il fabbricante, in particolare, dovrà:

- preparare la documentazione tecnica pertinente;
- preparare le istruzioni per l’assemblaggio;
- redigere una dichiarazione di incorporazione.

Un’importantissima innovazione che differenzia il recepimento italiano dal testo ufficiale della Direttiva 2006/42/CE è relativa alle sanzioni previste per il fabbricante, precedentemente non previste nemmeno nel DPR n. 459/96. I massimali di tali sanzioni possono raggiungere i 150.000 €, in funzione del fatturato dell’azienda costruttrice.

Anche nell’ambito applicativo del “Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro”, sono stabiliti obblighi e sanzioni per progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori di attrezzature di lavoro ed impianti la cui violazione può determinare ammende che raggiungono i 40.000 € (artt. 22, 23 e 24, 57, D.Lgs. n. 81/08) in alternativa all’arresto.

Gli allegati al Decreto sono i seguenti:

- Allegato I - Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
- Allegato II - Dichiarazioni
- Allegato III - Marcatura "CE"
- Allegato IV - Categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 9, commi 3 e 4
- Allegato V - Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c)
- Allegato VI - Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine
- Allegato VII - A. Fascicolo tecnico per le macchine, B. Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine
- Allegato VIII - Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine
- Allegato IX - Esame CE del tipo
- Allegato X - Garanzia qualità totale
- Allegato XI - Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi

## Legge 26 febbraio 2010, n. 25 " Conversione in legge del DI 194/2009 ("milleproroghe)".

**Publicato sul Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 27/02/2010.**

Con legge 26 febbraio 2010, n. 25 è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

### **Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194.**

*All'articolo 6, dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:*

*9-ter. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi".*

Questa modifica al D.lgs. 81/08 postpone di ulteriori 12 mesi (da 24 a 36) i termini per la decretazione relativa all'applicazione del Testo Unico in particolari ambiti lavorativi, quali quelli citati nell'art. 3 comma 2 del T.U., quindi:

- attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271
- attività in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272
- il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298
- il trasporto ferroviario di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 191.

## Elenco nazionale dei Medici Competenti

L'ECHA ha recentemente ufficializzato l'inserimento di 14 delle 15 sostanze SVHC identificate nel mese di Il D.M. 4 marzo 2009, già in vigore, ha istituito, presso il Ministero della Salute, l'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I sanitari che svolgono l'attività di medico competente in qualità di dipendenti o collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore, liberi professionisti e dipendenti del datore di lavoro, sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività (Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) al Ministero della Salute, il quale provvede all'aggiornamento annuale effettuando verifiche anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.

L'elenco Nazionale dei medici competenti è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria in base al Decreto Dirigenziale 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n.146 del 26 giugno 2009).